

UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI

COMUNE DI CELLE ENOMONDO
Provincia di Asti



Determinazione n. 117 del 11/09/2023

OGGETTO:

**PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023).
DETERMINA A CONTRARRE
CUP E54H22001210006– CIG: A00DFC1698**

L'anno duemilaventitre del mese di settembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Premesso:

- che i Decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 e n. 31 del 7 febbraio 2020) recano l'assegnazione ai Comuni per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 - ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) - di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di *efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile* sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- che, come specificato, l'assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) *Efficientamento energetico*, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- b) *Sviluppo territoriale sostenibile*, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che, sulla base della normativa suddetta, l'entità del contributo annuale a favore del Comune di Celle Enomondo è stata determinata in complessivi euro 50.000,00;
- che l'art. 1, comma 29-bis, della legge n. 160/2019, inserito dall'art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», limitatamente all'anno 2021, ha disposto l'incremento delle risorse da assegnare ai Comuni per i predetti investimenti, raddoppiando l'entità del contributo stesso;
- che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- che successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR. In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la "*Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*", all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- che in particolare, con comunicato del Ministero dell'Interno 17/12/2021, per quanto concerne alle risorse di cui all'articolo 1, commi 29 e ss. della L. n.160/2019, i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- che i citati provvedimenti dispongono che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori, per l'annualità corrente, entro il 15 settembre 2022;
- che per i contributi relativi al triennio 2022-2024, i Comuni sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo;

Considerato:

- che, sulla base di quanto specificato in premessa e visto l'utilizzo dei contributi delle annualità 2020/21, il contributo relativo alle annualità 2022/23/24 deve essere destinato per investimenti relativi alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29 ovvero *interventi di efficientamento energetico*;
- che l'Amministrazione Comunale ha avviato da diversi anni una serie di importantissimi lavori edilizi finalizzati all'efficientamento energetico del patrimonio comunale;
- che con delibera G.C. 53 del 10/09/2022 il contributo di euro 50.000,00 - relativo all'anno 2022 - è stato destinato per l'attuazione di interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale (Codice CUP E52C22000400006);

Dato atto:

- che, recentemente, con comunicato del 28 settembre 2022, la Finanza Locale ricorda che gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alla "*Linea di finanziamento: Articolo 1, comma 29 e seguenti, legge 27 dicembre 2019, n. 160*", confluita nella Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 del PNRR, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure;

- che, nello specifico, lo stesso provvedimento dispone che per le annualità 2022-2023-2024 i Comuni beneficiari dei contributi di cui all'art.1, commi 29 e seguenti, della legge 160/2019, sono tenuti a programmare già nell'anno corrente (2022) le opere da realizzare nelle tre annualità ed a generare i CUP dagli appositi "template", rispettando le "Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite template";
- che, pertanto, come successo per il contributo (annualità 2022) menzionato in precedenza, occorre ora programmare anche per le annualità 2023 e 2024 le opere da realizzare, generando i relativi CUP secondo la procedura ricordata;
- che l'Amministrazione Comunale ha deciso di destinare i due contributi di euro 50.000,00 caduno, delle citate annualità 2023 – 2024, per la realizzazione di una serie di nuovi interventi volti all'*efficientamento ed al risparmio energetico del patrimonio comunale*;
- che la Responsabilità Unica del Procedimento in merito alle attuali fasi delle opere in parola è stata affidata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., geom. Cerchio Simona;
- che lo stesso ha provveduto a generare i relativi CUP dagli appositi "template" e secondo la procedura suindicata. I CUP risultano come segue:

- CONTRIBUTO € 50.000 - ANNO 2023

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: efficientamento e risparmio energetico degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica (anno 2023) (Codice CUP E54H22001210006);

- CONTRIBUTO € 50.000 - ANNO 2024

PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: efficientamento e risparmio energetico degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica (anno 2024) (Codice CUP E54H22001220006);

VISTA la D.G.C. n. 81 del 29/12/2023 di approvazione "PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU) - Comune di Celle Enomondo: efficientamento e risparmio energetico degli edifici ed infrastrutture di proprietà pubblica - annualità 2023 e 2024 (Codici CUP E54H22001210006 - E54H22001220006) - Delibera d'intenti";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP", nonché circolare f.l. 13/10/2022 n. 33 e relativi allegati e decreto f.l. 22/11/2022 e relativi allegati, nonché i manuali per l'alimentazione del sistema REGIS appositamente creato per gli interventi PNRR;

VISTA la determina del Responsabile LL.PP. n. 115 del 08/09/2023:

PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006. DET.CONTRARRE-AFFIDAMENTO** supporto specialistico illuminotecnico all'Ufficio Tecnico per la redazione progettazione esecutiva, D.L. e contabilizzazione

Beneficiario: Geom. REITA Giorgio residente in Loc. Vallevera 94 - 14100 ASTI– esperto settore Illuminazione Pubblica.

IMPORTO: € 1.000,00.

CUP: E54H22001210006 – CIG: A00CAC664E;

VISTO il progetto ESECUTIVO PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ**

PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dall'Ufficio Tecnico LL.PP. con il supporto specialistico del geom. Reita Giorgio, composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI

1. relazione tecnica
2. relazione specialistica
3. quadro economico
4. computo metrico estimativo analisi prezzi
5. tavola ante post
6. tavola energia-risparmio ante post
7. calcolo impatto ambientale
8. capitolato speciale d'appalto
9. relazione sulla gestione delle materie
10. relazione sui criteri ambientali minimi
11. relazione sul rispetto dei principi DNSH

RICORDATO che:

- l'art.9, del D.L n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, cd "DL Semplificazioni" che recita: << Con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici>>;

- il comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, stabilisce che sia nominato, per ogni procedura di acquisti PNRR, un Responsabile Unico del Procedimento il quale "con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera" ed individua, per differenti scaglioni di importo, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica della progettazione. Restano ferme le previsioni di cui all'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulle attività di verifica effettuata dai soggetti indicati da tale disposizione.

Pertanto, il comma 2 dell'art. 48 non rinnova in modo sostanziale la disciplina considerato che:

- l'attività di verifica della progettazione continua ad essere svolta dai soggetti elencati dal Codice dei contratti all'art. 26;
- l'atto di validazione continua ad essere "sottoscritto" dal RUP (come già stabilito dall'art. 26, comma 8, del Codice dei contratti e ribadito dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, Paragrafo 5.1, lett. L).

L'unica novità introdotta è la previsione per cui il RUP non si limita a "sottoscrivere" il provvedimento di validazione, bensì deve approvarlo con propria determinazione adeguatamente motivata.

VISTA la Circolare MIT 12/7/2023, che si riporta per completezza espositiva:

<<Oggetto: Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.

1. Premessa e ambito applicativo

L'acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche d.lgs. n. 36 del 2023), induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta ex

novo e la disciplina anch'essa operante in subiecta materia, introdotta nell'ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Per quanto qui di interesse, gli ambiti di disciplina rilevanti riguardano i seguenti due profili:

1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;

(2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nel contesto di tale ambito normativo, si indicano di seguito alcuni criteri ermeneutici, che, con riferimento ai due profili sopra richiamati, consentono di individuare **la normativa concretamente applicabile**, in primo luogo, **alle procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all'entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici e, in secondo luogo, alle procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia.**

2. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate

L'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*

Contestualmente, l'articolo 226, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che "il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023".

Orbene, il tenore letterale delle due disposizioni sopra citate, lette in combinato disposto, solleva l'esigenza di un chiarimento interpretativo, allorché, per le procedure ad evidenza pubblica finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36 del 2023. Invero, una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni in esame evidenzia che il portato

normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023.

Quanto sopra rilevato, del resto, appare conforme alla effettiva *voluntas legis* individuata dal legislatore, laddove la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti pubblici, in parte qua rilevante, evidenzia come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state invero *"introdotte dalla legislazione [solo] al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere"*. Lo stesso d.l. n. 77 del 2021, peraltro, motiva la straordinaria necessità e urgenza nell'emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine *"di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani*

[PNRR e PNC], per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti, nonché al fine di introdurre "misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici",

Ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa, pertanto, alla luce della ratio legis sottesa alle disposizioni sopra esaminate, inducono, anche in vigore del nuovo Codice, a **confermare la specialità**, assicurata per mezzo dell'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 3 del 2023, **delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative a opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.**

3. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia.

Il secondo ambito normativo che rileva ai presenti fini interpretativi è quello relativo alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell'**articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

Allo scopo di avere un quadro esaustivo della normativa de qua, nel dettaglio, si consideri, in primo luogo, l'articolo precitato, il quale dispone *che "Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PIRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."*

Per ragioni di completezza espositiva, vale la pena rammentare il disposto del precitato articolo 37, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, espressamente richiamato dalla precitata norma, in base al quale i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Rispetto al sistema di aggregazione specificamente previsto per le opere PNRR e assimilate, già antecedentemente all'entrata in efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici, si era provveduto a chiarire (**Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno**) che con l'art. 52, comma 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 *"viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori...anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia"*, facendosi comunque salve le modalità già previste dall'articolo 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù delle quali: 1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia per servizi e forniture; e gli

affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

A medesime conclusioni, peraltro, giungeva lo stesso Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con il parere n. 1147/2022, nel quale veniva chiarito che, in caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC - per servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000 euro (fatta salva apposita qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e nei limiti del sottosoglia) e, per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni non capoluogo avessero l'obbligo di ricorrere alle strutture "sovracomunali" indicate al comma 4 dell'articolo 37 cit. oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati, ma comunque riconducibili alle Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.

Per comprendere la reale portata normativa (nel tempo) delle disposizioni in esame, non può prescindersi (anche in tal caso) dal considerare la disposizione transitoria di cui all'articolo 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023 sopra richiamata, in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021,

continuano ad applicarsi anche successivamente al 1°luglio 2023.

Orbene, alla luce di una lettura congiunta delle due norme precitate, emerge, anche in tal caso: da un lato, la chiara e perdurante (rectius: attuale) volontà del legislatore di prevedere, **con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e assimilate, un regime normativo "speciale" e derogatorio**, allo scopo di favorire la celere realizzazione delle opere de quibus, scongiurandosi così una eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti e, pertanto, una inefficiente dispersione delle relative procedure di gara; dall'altro, l'indubbia volontà di **crystallizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto (seppure in vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016) dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del d.l. n. 77/2021**, anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate.

Ciò, a conferma, già prima dell'entrata in efficacia del d.lgs. 36/2023, della volontà del legislatore di considerare le norme derogatorie - in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti e afferenti ad affidamenti PNRR/PNC - quali **disposizioni speciali, costituenti ex se un corpus normativo, in relazione al quale le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal d.l. 77/2021, restano ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata).**

4. Conclusioni e prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti.

Alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, resta, dunque, onfermato **il regime speciale sull' aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.**

L'articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per i predetti affidamenti - l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall' Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Fermo quanto sopra rilevato, le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le stazioni appaltanti, anche per gli appalti de quibus, dall'attivarsi tempestivamente per conseguire "a regime" i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi pars diligetior nel richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti

Ciò, tanto più alla luce di quanto da ultimo previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs.

50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Nel dettaglio, infatti, l'articolo 14 precitato dispone che "limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55*.

In sostanza, dunque, **in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

Tale previsione, indipendentemente dall'introduzione ex novo di un termine finale di efficacia, altro non fa se non confermare, da ultimo, quanto fin qui sostenuto, e cioè l'effettiva volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto - in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023.

Peraltro, lo stesso regime di qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari" di cui all'articolo 2, comma 3 dell' Allegato II.4 del nuovo Codice, (*rectius*: non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Provincie e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura "ontologicamente" temporanea e transitoria. L'articolo 9 dell'allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti", abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti de *quibus* debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Da ciò, l'invito che si rivolge alle stazioni appaltanti, da un lato, a non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di "autorizzazione" sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege; dall'altro, a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall' Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023.>>

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri*

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- o ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 2, del **D.Lgs. 36/2023** prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la forma di contrattazione avviene “...mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014”;

RICHIAMATO il principio del risultato, contenuto in apertura del nuovo Codice degli appalti di cui al **D. Lgs. 36/2023** per il quale (comma 3, art. 1) “... costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.”;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29/12/2022, esecutiva, venne, tra l'altro, stabilita la nomina del RUP nel Tecnico Comunale Geom. Simona Cerchio, in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida ANAC.

ACCERTATO che il progetto **ESECUTIVO PNRR-M2C4-Investimento 2.2** (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006**, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dall'Ufficio Tecnico LL.PP. con il supporto specialistico del geom. Reita Giorgio, è stato sottoposto a verifica, e **VALIDAZIONE** da parte del RUP;

TENUTO CONTO che sono state rispettate le linee di indirizzo UE e nazionali del PNRR, per forma, contenuti e finalità;

STABILITO che gli interventi risultano così finanziati:

- per € 50.000,00 – cap. 8830/3 del Bilancio 2023 finanziati con fondi europei PNRR NEXT GENERATION EU;

VISTA la D.G.C. n. 46 del 11/09/2023, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il progetto **ESECUTIVO “ PNRR-M2C4-Investimento 2.2** (Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006”**, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, dall'Ufficio Tecnico LL.PP. con il supporto specialistico del geom. Reita Giorgio, per l'importo complessivo di € 50.000,00, **FINANZIATO** fondi europei PNRR NEXT GENERATION EU -

MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2. TARGET: M2C4-15I2.2 - Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2.

VISTO l'art. 1., comma 2., lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., che recita quanto segue:

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

VERIFICATA la copertura economica al capitolo di spesa 2023 – 8830/3 del Bilancio 2023 “PNRR-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INFRASTRUTTURE COMUNALI - MIS 2 C4 I2.2. -CUP E54H22001210006”;

VISTO, altresì, l'articolo 1., comma 2, dell'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone: *“La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”*;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che dovrà essere acquisito il codice identificativo gare (CIG), al fine di avviare le procedure con apposita determinazione a contrarre, ai sensi dei combinati disposti del codice dei contratti e del comma 1, dell'art. 192, del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che:

- ✓ con l'appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori indicati in oggetto;
- ✓ il contratto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di cui al progetto sopra richiamato, sarà stipulato, mediante contratto d'appalto, e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) il termine per l'esecuzione e l'ultimazione è fissato in _ gg. 90 (NOVANTA);

- b) sarà corrisposto in corso d'opera pagamenti al maturare dello stato avanzamento dei lavori di importo, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui al CSA, non inferiore al 40 % (QUARANTA per cento) dell'importo contrattuale;
- c) che l'affidamento è a corpo, ai sensi del codice dei contratti;
- d) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto, ove previsto, integrante il progetto approvato nonché, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al codice dei contratti;

RITENUTO:

- ✓ di procedere all'affidamento lavori in oggetto, tramite la procedura diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2., lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i. , come dalle considerazioni che precedono;
- ✓ di dare atto che il responsabile del procedimento provvederà all'invio della lettera di invito, in conformità al modello allegato alla presente, a n. 1 ditta purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente per la partecipazione ad appalti pubblici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché degli ulteriori seguenti principi:
 - libera concorrenza mediante l'invito a rotazione salvo idonea motivazione;
 - non discriminazione mediante la scelta di ditte non basata sulla provenienza territoriale;
 - trasparenza mediante la pubblicazione di tutti gli atti all'albo pretorio e nell'apposita sezione trasparenza sul profilo del committente;
 - proporzionalità mediante selezione sulla base di criteri prefissati proporzionati alla categoria ed all'importo dell'intervento da affidare;
 - pubblicità mediante la pubblicazione della presente determina all'albo pretorio e nella sezione trasparenza;

ACCERTATA la regolarità tecnica del presente atto di cui all'art. 147 bis D.Lgs.vo 267/2000;

VERIFICATO, nel rispetto al ruolo ricoperto e alle funzioni svolte nel presente procedimento amministrativo, di NON trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e s.m.i. che ha modificato il TUEL, in particolare la parte seconda;

VISTI:

- il **D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12), in vigore dal 01/04/2023 ed in efficacia dal 01/07/2023, ai sensi dell'art. 229 del Codice medesimo;
- i disposti dell'art. 216, comma 5., del codice dei contratti: "5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del

- codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”””;
- il **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalle disposizioni di cui all’art. 224 del D.Lgs. 36/2023, in vigore dalla data di efficacia del Codice medesimo;
 - il *Decreto legislativo n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)*;
 - *DECRETO M.I.T. 7 marzo 2018 , n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»*;
 - il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici";
 - il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2020/852 e Regolamento UE 241/2021);
 - la L.136/2010.
 - il Regolamento Comunale sul sistema di controlli interni come approvato dal C.C., deliberazione n. 11 del 28/1/2013;

DETERMINA

1. Di APPROVARE le premesse sopra indicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di PROCEDERE, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dell’intervento “ PNRR-M2C4-Investimento 2.2 (Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU) – Comune di Celle Enomondo: **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI ED INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ PUBBLICA (ANNO 2023) - CODICE CUP E54H22001210006**”, mediante consultazione di n. 1 operatore economico, tramite la procedura diretta, ai sensi dell'articolo 1., comma 2., lett. a), del d.l. 16/7/2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/9/2020, n. 120 e s.m.i., - **CUP E54H22001210006– CIG: A00DFC1698**;
3. di APPROVARE lo schema di contratto, della lettera di invito ed i relativi modelli (Mod. A) Dichiarazioni di partecipazione, Mod. B) Offerta economica e DGUE) per l’affidamento dei lavori sopra specificati presente - unitamente all’Attestazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 4 del Decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49, sottoscritta dalla DL e controfirmata dal RUP in data 11/09/2023 -allegati alla presente, a farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali si evincono dal progetto ESECUTIVO, approvato con la Deliberazione G.C. n. 46 del 11/09/2023, sopra riportata, nonché dalla lettera d’invito;
5. di DARE ALTRESÌ ATTO che l’importo complessivo dell’opera è finanziata con fondi EUROPEI, il cui costo trova imputazione:
per €. 50.000,00 – cap. 8830/3 del Bilancio 2023 finanziati con fondi europei PNRR NEXT GENERATION EU;
6. di RIBADIRE che il Responsabile del Procedimento e RUP è il geom. Simona Cerchio.

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
F.to: SIMONA CERCHIO